

Codice A1906A

D.D. 6 marzo 2024, n. 91

**R.D. 1443/1927 - Domanda di rinnovo della Concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominata 'Monte della Guardia', con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e D.lgs. 42/2004 con procedimento unico, situata nel territorio del Comune di Masserano (BI).
Proponente: SASIL S.r.l. Cod. C0104B.**



ATTO DD 91/A1906A/2024

DEL 06/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: R.D. 1443/1927 - Domanda di rinnovo della Concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominata 'Monte della Guardia', con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e D.lgs. 42/2004 con procedimento unico, situata nel territorio del Comune di Masserano (BI). Proponente: SASIL S.r.l. Cod. C0104B.

Visto:

l'istanza pervenuta in data 03 maggio 2023 con prot. n. 4846/A1906A, presentata dalla Sig.ra Sabrina Bozzola, Legale rappresentante della società SASIL S.r.l. con sede legale a Brusnengo (BI), Strada del Dosso n. 22/26, C.A.P. 13862, CF e PI n. 01232720027, di rinnovo per 5 anni della Concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominata 'Monte della Guardia', situata nel territorio del Comune di Masserano (BI), con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del D.lgs. 42/2004 tramite procedimento unico;

la Determinazione Dirigenziale n. 277 del 28 giugno 2018 di rinnovo alla società SASIL s.r.l. della concessione mineraria denominata 'Monte della Guardia' per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte, estesa su una superficie di 32,6 ettari e situata nel territorio del Comune di Masserano (BI), con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989, del D.lgs. 42/2004 tramite procedimento unico, per una durata di 5 anni;

la D.G.R. n. 25-4050 del 27 giugno 2012 (ricomprensente le autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e della l.r. n. 45/89) di conclusione positiva della procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/1998 per una durata di anni complessiva di 15 anni, articolata in tre fasi quinquennali;

preso atto che:

con nota prot. n. 5344/A1906A del 15 maggio 2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990, avvenuto in data 15 maggio 2023, individuando i seguenti Enti potenzialmente interessati: Comune di Masserano; Provincia di Biella; Regione Piemonte: Direzione A1600A Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord, Direzione A18000 Settore A1819B – Geologico; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanò Cusio Ossola e Vercelli;

la domanda e gli allegati, comprendenti anche il piano topografico di delimitazione e il progetto di coltivazione e recupero ambientale, sono stati pubblicati all'albo pretorio online del Comune di Masserano (BI) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17 maggio 2023, previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel periodo previsto non sono state presentate opposizioni;

In data 29 maggio 2023, con prot. n. 6019/A1906A il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere ha indetto per il 13 giugno 2023 la prima riunione di Conferenza dei Servizi istruttoria, con contestuale sopralluogo istruttorio, al fine di esaminare il progetto di rinnovo e coordinare il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi;

in data 13 giugno 2023 si sono svolti il sopralluogo istruttorio in sito e la prima riunione di Conferenza dei Servizi istruttoria. Sulla base di quanto emerso e di quanto espresso nei pareri pervenuti, con nota prot. 6910/A1906A del 16 giugno 2023 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi e, con successiva nota prot. 7881/A1906A del 10 luglio 2023, è stata formalizzata la richiesta di integrazioni ritenute necessarie per il prosieguo dell'istruttoria;

in data 08 agosto 2023 il Proponente ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti; con prot. 10141/A1906A del 05 settembre 2023 è stata quindi convocata una seconda riunione della Conferenza di Servizi, in modalità asincrona, per raccogliere tutti i pareri conclusivi e le autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e del D.Lgs 42/2004 sull'autorizzazione paesaggistica, sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, che si allegano:

- nota prot. n. 6630/A1906A del 12 giugno 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico;
- nota n. 11476/A1906A del 28 settembre 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale Piemonte Nord;
- Autorizzazione Paesaggistica n° 1/2023 del 15/01/2024, rilasciata dal Comune di Masserano.

tutto ciò premesso:

visti gli atti d'ufficio e le risultanze della Conferenza di Servizi convocata ai sensi del D.P.R. n. 382/1994;

ritenuto di poter autorizzare ai sensi del R.D. 1443/1927 il progetto di rinnovo della Concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominata 'Monte della Guardia', situata nel territorio del Comune di Masserano (BI) con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989, del D.lgs. 42/2004 tramite procedimento unico, alle seguenti condizioni:

l'area di coltivazione autorizzata, interna alla concessione mineraria interessa i seguenti terreni censiti:

- al N.C.T. del Comune di Masserano (BI): foglio 48 mappali 85-86-88-89-90-91-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-188; mappali 49p-50p-51p-52p-53p-54p-81p-82p-84p-92p-93p-

125p-126p-127p-128p-139p-141p-142p-143p-144p-145p-149p-151p-183p-187p-189p-203p-218p-219p-220p

Il Concessionario è tenuto a:

- a. dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4050 del 27 giugno 2012;
- b. informare, ogni 12 mesi, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
- c. conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;
- d. fornire ai funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- e. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;
- f. far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;
- g. qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/98 con la D.G.R. 25-4050 del 27 giugno 2012, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/98;
- h. nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi all'ufficio regionale di competenza per la necessaria assistenza;
- i. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi; in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019, citata in premessa, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo il titolare della concessione mineraria deve presentare una fideiussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 195.946,36 (euro centonovantacinquemilanovecentoquarantasei /36) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area; la garanzia richiesta aggiorna e sostituisce la polizza n. 159706734 del 18 aprile 2018 che verrà liberata dopo la ricezione della nuova polizza con l'importo sopra menzionato;
- j. il titolare dovrà inoltre:
 - ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e ai sensi del d.lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, che si allegano:
 1. parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 6630/A1906A del 12 giugno 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico;
 2. parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 11476/A1906A del 28 settembre 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Piemonte Nord;
 3. Autorizzazione Paesaggistica n° 1/2023 del 15/01/2024, rilasciata dal Comune di Masserano.
 - ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;
 - corrispondere ai sensi del R.D. 1443/1927 il diritto annuo anticipato di € 1.701,81 (euro millesettecentouno/81) *omissis* pari a € 51,57 per ettaro o frazione di ettaro moltiplicato per gli ettari di superficie. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante l'applicativo PiemontePay, utilizzando il codice IUUV che sarà inviato dall'Autorità competente;
 - corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la

D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;
- D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle Regioni;
- L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;
- D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- comma 3, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016: "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" nel quale si dispone che i titolari delle concessioni di miniere di minerali appartenenti alla 1^ categoria definita dal R.D. 1443/1927 versano un onere per il diritto di escavazione quantificato in base ai metri cubi di materiale estratto

nell'anno;

- comma 6, lettera d), dell'art. 26 della l.r. 23/2016 sopra citata in base al quale l'onere del diritto di escavazione per i minerali di miniera è ripartito nella misura del 70 % al comune/i dove è insediata l'attività estrattiva e il 30 % alla Regione;
- D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018 che definisce le modalità di applicazione dell'onere del diritto di escavazione per la coltivazione delle cave e delle miniere;
- D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019: "Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie;
- D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025";
- l.r. n.13 del 19 luglio 2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Determinazione Dirigenziale n. A19_81 del 01 marzo 2024: "Aggiornamento annuale dei canoni di Concessione mineraria anno 2024 ai sensi delle leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e del D.M. 2 marzo 1998, n. 258";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. Alla società SASIL S.r.l. con sede legale a Brusnengo (BI), Strada del Dosso 22/26, C.A.P. 13862, CF e PI n. 01232720027, è accordato il rinnovo della Concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte denominata 'Monte della Guardia', situata nel territorio del Comune di Masserano (BI), con contestuale rinnovo delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 e del D.lgs. 42/2004 tramite procedimento unico. Il rinnovo è accordato per anni 5 a decorrere dalla data della presente determinazione.

Considerato che il giudizio di compatibilità ambientale ha scadenza il 27 giugno 2027, entro tale data il proponente è tenuto a richiedere la proroga del citato giudizio per il completamento del progetto.

2. L'area di concessione è pari a 32,6 ettari, resta invariata ed è quella descritta nel verbale di delimitazione allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 511 del 30 novembre 2012. L'area di coltivazione autorizzata, interna alla concessione mineraria, interessa i seguenti terreni censiti:

- al N.C.T. del Comune di Masserano (BI): foglio 48 mappali 85-86-88-89-90-91-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-188; mappali 49p-50p-51p-52p-53p-54p-81p-82p-84p-92p-93p-125p-126p-127p-128p-139p-141p-142p-143p-144p-145p-149p-151p-183p-187p-189p-203p-218p-219p-220p.

3. Il titolare deve ottemperare alle seguenti condizioni, espresse in premessa:

3.1. in attuazione del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e del punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019, citata in premessa, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto autorizzativo conclusivo il titolare della concessione mineraria deve presentare una fideiussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 195.946,36 (euro centonovantacinquemilanovecentoquarantasei/36) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area; la garanzia richiesta aggiorna e sostituisce la polizza n. 159706734 del 18 aprile 2018 che verrà liberata dopo la ricezione della nuova polizza con l'importo sopra menzionato; il contratto di fideiussione deve contenere le specifiche indicate al punto 3 dell'Allegato alla D.G.R. n. 17 - 8699 del 5 aprile 2019 e gli estremi del presente atto di concessione. In difetto la presente autorizzazione non è efficace;

3.2. ottemperare alle condizioni ambientali riportate nell'allegato A della D.G.R. 25-4050 del 27 giugno 2012 di conclusione positiva della procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/1998;

3.3. ottemperare alle prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico e sul vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 427/2004, che si allegano:

- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 6630/A1906A del 12 giugno 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico (ALLEGATO A);
- parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. n. 11476/A1906A del 28 settembre 2023 della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Piemonte Nord (ALLEGATO B);
- Autorizzazione Paesaggistica n° 1/2023 del 15/01/2024, rilasciata dal Comune di Masserano (ALLEGATO C).

3.4. ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. n.128/1959 e dal D.Lgs. 624/1996 in materia di sicurezza e igiene del lavoro nelle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo;

3.5. corrispondere ai sensi del R.D. 1443/1927 il diritto annuo anticipato di € 1.701,81 (euro millesettecentouno/81) *omissis* pari a € 51,57 per ettaro o frazione di ettaro moltiplicato per gli ettari di superficie. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante l'applicativo PiemontePay, utilizzando il codice IUV che sarà inviato dall'Autorità competente;

3.6. corrispondere ai sensi del comma 3, lettera d) e comma 6, lettera d) dell'art. 26 della l.r. 23/2016, l'onere del diritto di escavazione calcolato in base ai m³ di materiale estratti nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018;

3.7. qualora in sede operativa risultasse necessario modificare sostanzialmente il progetto, il proponente è tenuto a richiedere all'Autorità competente l'avvio di una nuova procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

3.8. nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi all'ufficio regionale di competenza per la necessaria assistenza.

Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

La presente determinazione sarà inviata al Proponente e ai soggetti interessati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs.

33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*) /A1819C
Classificazione (*) 13.160.70/VINCIDR20/1766/2017C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o PEC

Alla Direzione Regionale A19000
Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere

Riferimento Prot. n.6019 del 29/05/2023 (Ns Prot. n. 23432 del 30/05/2023) DQ n. 71383/C

OGGETTO: R.D. 1443/1927, D.P.R. 382/1994, L.r. 45/1989 – Istanza di rinnovo senza varianti della Concessione Mineraria denominata “Monte della Guardia”, in Comune di Masserano (BI).

Richiesta parere geologico di competenza

Si trasmette in allegato il contributo tecnico richiesto relativa alla pratica di cui all’oggetto.

Distinti saluti.

*Per il Dirigente di Settore
Il Direttore Salvatore Martino Femia*

*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Visto:

Paolo Tonanzi



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

OGGETTO: R.D. 1443/1927, D.P.R. 382/1994, L.r. 45/1989 – Istanza di rinnovo senza varianti della Concessione Mineraria denominata “Monte della Guardia”, in Comune di Masserano (BI).

Parere di competenza ai sensi della l.r. 45/1989

Premessa

L'attività estrattiva nella mineraria per “terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte” denominata “Monte della Guardia” attualmente procede sulla base della concessione Mineraria rinnovata alla Sasil s.r.l., ai sensi del R.D. n. 1443 del 29/07/1927, dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 277 del 28 giugno 2018, della durata di cinque anni e fino al 27/06/2023. Tale determinazione assorbe sia l'autorizzazione ai sensi della L.R. 09/08/1989 n. 45, sia l'autorizzazione ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42.

La Concessione Mineraria denominata "Monte della Guardia" aveva ottenuto giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 rilasciato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 27/06/2012, n. 25-4050, della durata di quindici anni.

L'istanza in oggetto si riferisce alla nuova richiesta di rinnovo senza varianti dell'autorizzazione della Concessione Mineraria denominata “Monte della Guardia”, in Comune di Masserano (BI).

Per le finalità di cui in oggetto Il Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con nota prot n. prot. n.6019 del 29/05/2023 (ns prot. n. 23432 del 30/05/2023), ha convocato per il giorno 13/06/2023 il sopralluogo congiunto sul sito di intervento e a seguire la prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona simultanea

La documentazione progettuale è scaricabile dal link:

<https://comunica.regione.piemonte.it/home/michelangelo.gilli@regione.piemonte.it/Briefcase/MONTE20DELLA20GUARDIA>

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il parere geologico di competenza finalizzato all'emanazione del provvedimento finale ex L.R. 09/08/1989 n. 45 “*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici*”, sulla base di quanto precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31 agosto 2018 n. 3/AMB.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla “compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde” e non entra nel merito “della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa”.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Sintetica descrizione dell'intervento in progetto

L'area in oggetto è ubicata in corrispondenza dei rilievi collinari compresi fra il torrente Ostola e il rio Bisignana, suo affluente di sinistra, a quote comprese tra 243 m e 292 m s.l.m..

La superficie della Concessione Mineraria è estesa complessivamente su 32.6 ettari ma l'area che sarà effettivamente interessata dalla coltivazione mineraria presenta un'estensione di circa 7.1 ettari. La volumetria totale di materiale utile autorizzato, consistente in sabbie feldspatiche, è stimata in circa 600.000 mc .

A causa della crisi economica generalizzata e della conseguente diminuzione della richiesta di materia prima, le operazioni intraprese sino ad oggi si sono limitate alla preparazione della viabilità di accesso all'area di coltivazione, con la creazione di due gradoni temporanei alle quote di circa 266 e 272 m s.l.m. e alla regimazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di una vasca di decantazione. Nel complesso il minerale estratto fino ad oggi risulta estremamente esiguo (2.100 mc).

Il progetto autorizzato di cui viene chiesto il rinnovo prevede la coltivazione partendo dall'alto e operando per ribassi successivi di singole fette di giacimento secondo il metodo "per fette orizzontali discendenti" dapprima nell'area del Monte della Guardia e, solo successivamente al completo ripristino vegetazionale di tale area, nell'area di Monte Barbero.

L'abbattimento del minerale, rappresentato da depositi sedimentari sciolti, costituiti per lo più da materiali sabbiosi ed in parte argillosi, con caratteristiche geomeccaniche intermedie fra quelle di un materiale sciolto a grana fine e quelle di un materiale coesivo, sarà effettuato mediante mezzi meccanici.

La geometria dei fronti sarà caratterizzata da gradoni aventi altezza massima di 6 m, inclinati non più di 50° sull'orizzontale ed intervallati da pedate larghe 6 m realizzate in leggera contropendenza rispetto al versante in modo da favorire la raccolta delle acque meteoriche. In fase di ripristino morfologico, propedeutico al recupero ambientale del sito, è previsto: nella parte alta del fronte, uno smussamento dei gradoni determinando un unico pendio inclinato mediamente di 28°; nella parte bassa, il riporto, per 18 m di altezza, di materiale limoso-argilloso in modo da creare una superficie inclinata di 18° sull'orizzontale.

Successivamente alle operazioni di ripristino morfologico verrà eseguito il recupero ambientale mediante inerbimento e impianto di specie arboree e arbustive.

Per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche, sarà realizzata una nuova rete drenate separata da quella attualmente esistente in corrispondenza delle strade vicinali e alla base delle alzate inferiori. Segnatamente le cunette di guardia presenti a lato della strada vicinale di Mombarbero saranno mantenute, mentre sul lato opposto del sedime stradale sarà realizzata la nuova rete drenante che raccoglierà le acque provenienti dalla concessione mineraria.

Istruttoria

L'istruttoria è stata condotta sulla base dell'analisi della documentazione progettuale presentata per la presente istanza, datata aprile 2023, della documentazione progettuale



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

presentata per l'ultima istanza di rinnovo, datata giugno 2017 e relative integrazioni datate novembre 2017, e della documentazione, datata 2012, allegata all'istanza di giudizio di compatibilità ambientale. Non è stato possibile partecipare al sopralluogo congiunto sui luoghi oggetto di intervento previsto per il giorno 13/06/2023, che erano stati tuttavia visionati dallo scrivente nel 2017, in sede dell'ultimo procedimento di rinnovo.

Il confronto tra la situazione attuale e la situazione iniziale (anno 2012) evidenzia come le operazioni di coltivazione si siano concentrate in un'area limitata ed i volumi estratti, circa 2.100 mc, non hanno comportato di fatto una modifica sostanziale dello stato dei luoghi iniziale.

In sede di istruttoria sono stati consultati i geoportali della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte e le tavole *GEO 4 "Carta geomorfologica e del dissesto"* e *GPR.2 B1- "Fattibilità geologica su articolazione generale del territorio comunale"* del PRGC vigente e adeguato al PAI, del Comune di Masserano approvato con D.G.R. n. 54-2488 del 23/01/2015. Dalle consultazioni effettuate è emerso che l'area di intervento non interferisce con perimetrazioni di dissesto gravitativo, fenomeni valanghivi o aree di esondazione.

In sede del sopralluogo condotto nel 2017 non erano stati rilevati dissesti di rilievo all'interno dell'area di coltivazione; era emerso tuttavia che la morfologia dell'area oggetto di coltivazione risultava fortemente segnata dall'azione erosiva delle acque di ruscellamento che avevano formato incisi canali di scolo ed erosioni diffuse, questo principalmente a causa della natura sabbiosa dei depositi presenti, facilmente erodibili dalle acque di ruscellamento.

All'interno della documentazione presentata, il quadro del dissesto è riportato al capitolo 3.4 "Pericolosità geomorfologica" dell'elaborato *RT "Relazione geologico-geomineraria, progetto di coltivazione e recupero ambientale"* datato aprile 2023 e risulta coerente con le consultazioni effettuate dallo scrivente.

Nell'elaborato *RT "Relazione geologico-geomineraria, progetto di coltivazione e recupero ambientale"* sono altresì riportate le verifiche di stabilità locali e globali dei fronti di scavo e della configurazione finale, aggiornate al *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"*.

Per quanto riguarda le verifiche idrauliche delle opere di regimazione viene fatto rimando alla documentazione del progetto del 2012 presentato a corredo dell'istanza di compatibilità ambientale ritenuto ancora valido.

Considerazioni conclusive

Vista la documentazione progettuale presentata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/89, parere favorevole in ordine all'istanza di rinnovo della coltivazione mineraria e del recupero ambientale della concessione mineraria per "terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, caolino, argille per porcellana e terraglia forte" denominata "Monte della Guardia", situata nel territorio del comune di Masserano (BI), presentata dalla ditta Sasil S.r.l., secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Le operazioni di coltivazione dovranno essere sempre effettuate procedendo dall'alto verso il basso, per "fette orizzontali discendenti", con gradoni di coltivazione caratterizzati da



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

alzate di altezza massima pari a 6 m ed inclinazione massima pari a 50° sessagesimali e da pedate aventi larghezza non inferiore a 6 m.

- Ai piazzali e alle pedate dovrà essere assegnata una leggera pendenza finalizzata a consentire la regolare raccolta delle acque meteoriche ed evitare fenomeni di ruscellamento superficiale incontrollato.
- Le operazioni di scopertura dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di abbattimento, configurando la superficie di scavo in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno.
- Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geologico geotecniche difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un aggiornamento del modello geologico e geotecnico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche geotecniche dei depositi oggetto di coltivazione differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'*art.52 del D.lgs 624/1996*, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.
- Oltre a quanto stabilito dall'articolo 52 del d.lgs. 624/1996 dovrà essere previsto, nella relazione di aggiornamento annuale, un paragrafo dedicato alla descrizione delle condizioni di stabilità globale e, in generale, di erosione dei suoli (comprensiva dell'efficacia della funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche), il tutto in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area di coltivazione e dei suoi intorno; sulla base delle risultanze di tale relazione, il Settore scrivente, si riserva di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne ravvisasse la necessità.
- Le operazioni di ripristino morfologico dei fronti di scavo nella parte sommitale della miniera, da realizzarsi mediante taglio dei gradoni di coltivazione, dovranno determinare una pendenza finale non superiore a 28°
- Le operazioni di ripristino morfologico dei fronti di scavo nella parte inferiore della miniera, da realizzarsi mediante riporto, dovranno prevedere inclinazioni non superiori a 18°. Il materiale fine che verrà utilizzato per il rimodellamento morfologico dovrà essere opportunamente controllato in modo da garantire il raggiungimento, una volta steso e compattato, di caratteristiche geotecniche equivalenti o superiori a quelle utilizzate nelle verifiche di stabilità (angolo di attrito caratteristico pari a 24.78° e coesione pari a 58.9 kPa) e garantire la stabilità a lungo termine dei fronti finali. Dovranno altresì essere previsti controlli visivi ed eventuali prove geotecniche sul materiale riportato, al fine di verificare il grado di compattazione ottenuto.
- Dovrà essere previsto l'immediato rinverdimento dei pendii in riporto, seguendo le indicazioni riportate nel capitolo 7 "Recupero ambientale" dell'elaborato RT "*Relazione geologico-geomineraria, progetto di coltivazione e recupero ambientale*"; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

- Dovrà essere assicurata la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da evitare che si creino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; in particolare si richiama il rigoroso rispetto del piano di manutenzione previsto nella Tab. 2 "Manutenzione e cadenza temporale nella rete drenante" riportata nell'elaborato RT "Relazione geologico-geomineraria, progetto di coltivazione e recupero ambientale". Le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere convogliate all'interno degli impluvi naturali più prossimi, nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.
- Come indicazione generale relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque, laddove l'inclinazione delle canalette dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento. Inoltre, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area della miniera. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità.
- Nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi.

*Il funzionario istruttore
Dott. Ing. Geol. Mario Previale*

*Riferimenti del Funzionario istruttore:
Ufficio di Torino, via Nizza 330
Tel. 011 432 5268; Cel. 335 1289599
e-mail:mario.previale@regione.piemonte.it*

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

Comune: Masserano (BI).

Località: Monte della Guardia.

Richiedente: SASIL S.r.l. - P.IVA 01232720027.

Oggetto: Istanza di rinnovo senza varianti della Concessione Mineraria denominata "Monte della Guardia".

PARERE IN MERITO AGLI ASPETTI FORESTALI

Il sottoscritto funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, dott. for. Giacomo Furlan, incaricato dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, dott.ssa for. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica per il rilascio del parere forestale ai sensi della l.r. 45/1989 nell'ambito del procedimento inerente l'istanza della SASIL S.r.l. per il rinnovo senza varianti della Concessione Mineraria denominata "Monte della Guardia", sita nel Comune di Masserano (BI);

Visti:

- l'art. 866 del Codice Civile;
- il regio decreto 30/12/1923, n. 3267;
- il d.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018;
- la legge regionale 09/08/1989, n. 45;
- la legge regionale 26/4/2000 n. 44, art. 63;
- la legge regionale 08/07/2008 n. 23;
- la legge regionale 10/02/2009 n. 4, art. 19;
- la legge regionale 29/10/2015 n. 23;
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021;
- il regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R;
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018;
- la Circolare del Presidente Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- la nota protocollo in ingresso n. 116791 del 05/09/2023, con la quale il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha convocato in modalità asincrona la Conferenza di Servizi riguardante l'istanza per il rinnovo senza varianti della Concessione Mineraria denominata "Monte della Guardia", sita nel Comune di Masserano (BI), presentata dalla società SASIL S.r.l., ai sensi del R.D. 1443/1927, del D.P.R. 382/1994, l.r. 45/1989, D.lgs. 42/2004;

- la richiesta di autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989, per il rinnovo senza varianti della Concessione Mineraria denominata “Monte della Guardia”, sita nel Comune di Masserano (BI), presentata dalla società SASIL S.r.l., con sede a Brusnengo (BI), e prevenuta dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere con nota prot. n. 116719 del 05/09/2023;
- la documentazione progettuale allegata all’istanza di rinnovo della concessione mineraria di cui trattasi e le successive integrazioni pervenute con la citata nota prot. n. 116719 del 05/09/2023;

Richiamate:

- la D.G.R. n. 25-4050 del 27/06/2012 di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998 inerente il progetto “Rinnovo per anni 15 della concessione mineraria denominata “Monte della Guardia” con il relativo allegato contenente, tra gli altri, il parere del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio del 23/11/2011, prot. n. 90727-DB1418A;
- la D.D. n. 511 del 30/11/2012 del Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive di rinnovo della concessione di cui all’oggetto in cui si specifica che l’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, di durata quinquennale, è stata assorbita nella D.G.R. n. 25-4050 del 27/6/2012;
- la D.D. n. 277 del 28/06/2018 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive di rinnovo, con procedimento unico, della Concessione Mineraria denominata “Monte della Guardia” ubicata nel Comune di Masserano (BI) per anni cinque, sino al 27 giugno 2023; tale determinazione assorbe sia l’autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989, sia l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Effettuato l’esame della documentazione progettuale e delle successive integrazioni, con particolare riferimento alla relazione paesaggistica, alla relazione tecnica forestale e alle tavole del progetto;

Considerato che:

- l’intervento proposto si sviluppa interamente in area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici;
- le superfici interessate dall’intervento non ricadono all’interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l’area interessata alla coltivazione mineraria si sviluppa a quote comprese tra 243 m e 292 m s.l.m., in corrispondenza dei rilievi collinari compresi fra il torrente Ostola e il rio Bisignana, suo affluente di sinistra;
- la concessione mineraria per l’estrazione di sabbie feldspatiche a suo tempo autorizzata si estendeva su un’area di 32.600 m²;
- causa la crisi economica, le operazioni svolte nell’area in oggetto si sono limitate alla preparazione della viabilità di accesso all’area di coltivazione, con la creazione di due gradoni temporanei alle quote di circa 266 e 272 m s.l.m. e alla regimazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di una vasca di decantazione. La superficie interessata da un intervento di asporto

della vegetazione è stata di 3.813 m², con un inizio di attività di scotico, e complessivamente il materia estratto è stato di circa 2.100 m³;

- il progetto di rinnovo riporta che l'area interessata dalle fasi di coltivazione avrà un'estensione complessiva di 71.350 m², per una durata di 15 anni, e che nel primo quinquennio di attività (prima fase di coltivazione oggetto del rinnovo) riguarderà una superficie di 37.750 m² e un volume di scavo pari a 211.425 m³;
- la superficie interessata dal progetto di rinnovo è identificata al N.T.C. del Comune di Masserano al foglio 48, partt. 53, 82, 87, 88, 89, 92 e 218, di proprietà della società richiedente, e partt. 54, 90 e 219, per le quali la società SISAL S.r.l. ha avviato la procedura di acquisizione per usucapione ai sensi della L. n. 346 del 10/05/1976 e il tribunale di Biella in data 28/06/2023 ha autorizzato il ricorso presentato dalla stessa Società, con l'affissione dell'istanza di usucapione per 90 gg. all'albo del Comune di Masserano, fissando l'udienza di verifica in data 06/02/2024;
- la superficie in argomento è interamente costituita da bosco ceduo in corso di evoluzione, appartenente alle tipologie del Querceto di rovere a Teucrium scorodonia variante con robinia e del Robinieto variante con latifoglie mesofile;
- dal punto di vista prettamente vegetazionale, come evidenziato nella relazione forestale (di cui al paragrafo 3.6 della documentazione integrativa) e nella relazione paesaggistica, nell'area di interesse non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale;
- per lo svolgimento dell'attività mineraria saranno abbattuti oltre 4.500 piante, in prevalenza di frassino (1.390 esemplari), farnia (1079) e pioppo tremolo (958);
- sono previste operazioni di recupero ambientale mediante l'inerbimento delle aree pianeggianti e la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni;
- per quanto attiene la compensazione forestale dovuta per gli interventi di trasformazione d'uso del bosco ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009, come riportato nella relazione forestale (di cui al citato paragrafo 3.6 della documentazione integrativa) la società richiedente ha anticipato che intende attuare la compensazione monetaria come previsto dalla D.G.R. 26 marzo 2021, n. 4-3018;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione dell'attività mineraria in progetto;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario istruttore rileva che, sotto l'aspetto forestale di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare PGR n. 3/AMB del 10/09/2018, si possa autorizzare ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, il rinnovo della concessione mineraria "Monte della Guardia" a favore della Società SASIL s.r.l., con sede a Brusnengo (BI) e alle conseguenti modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Masserano (BI), per una superficie totale stimata in circa 37.750 m², interamente boscati, relativa alla coltivazione programmata nel primo quinquennio, tutto

come meglio individuato nella documentazione progettuale allegata all'istanza, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
3. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui versanti;
4. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
5. gli eventuali mancati attecchimenti delle piante messe a dimora nell'ambito del progetto di ripristino ambientale dovranno essere risarcite per un periodo di almeno 5 anni dal termine degli interventi in progetto;
6. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;
7. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
8. si ribadisce la necessità di un continuo monitoraggio, finalizzato all'individuazione e alla pronta risoluzione di eventuali problematiche di instabilità, da attuarsi fin dalle fasi preparatorie all'attività estrattiva.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella ed al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si specifica che il presente parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l.r. 45/1989, è relativo unicamente agli aspetti forestali connessi alla verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
elena.filamauro@regione.piemonte.it
tecnico.piemontenord@cert.regionepiemonte.it*

all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1989, la società SASIL S.r.l. ha provveduto a corrispondere la somma di euro 3.894,11 a titolo di deposito cauzionale, in conformità con quanto richiesto dalla D.D n. 511 del 30/11/2012 rilasciata dal Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive, e la somma di euro 3.655,89 in conformità con quanto indicato dal parere n. 60059 del 13/12/2017 rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli. Pertanto il proponente ha ottemperato al versamento dei depositi cauzionali previsti dalla normativa vigente;

Ai sensi dell'art. 19 della l.r. 4/2009 e della D.G.R. 26 marzo 2021, n. 4-3018 il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare la compensazione della superficie forestale trasformata nel corso del primo quinquennio di coltivazione della miniera. A tal fine, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, dovrà essere inviata al Settore Tecnico Piemonte Nord un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante lo specifico applicativo "Sistema di gestione delle istanze forestali ai sensi della l.r. 4/2009" accessibile al seguente link:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor>

Qualora la società titolare dell'autorizzazione intendesse confermare la compensazione monetaria, successivamente al ricevimento dell'autocertificazione di cui sopra, saranno comunicati i riferimenti per il pagamento tramite Piemonte PAY. Se invece si optasse per la compensazione fisica si dovrà procedere secondo le modalità indicate al punto 3.3 della citata D.G.R. 26 marzo 2021, n. 4-3018.

Torino, 20/09/2023

Il Funzionario incaricato
dott. for. Giacomo Furlan

Visto
La Responsabile di Settore
dott.sa for. Elena Fila Mauro



COMUNE DI MASSERANO

Regione Piemonte - Provincia di Biella

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 1/2023 DEL 15/01/2024

OGGETTO: L.R. 32/2008 art. 3 comma 2 e ss.mm.ii..

Autorizzazione comunale in virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. n° 42/04 e ss.mm.ii.;

Comune di Masserano Località: MONTE DELLA GUARDIA distinta in mappa al Comune MASSERANO (BI) N.C.T. al Foglio 48 particelle 85-86-88-89-90-91-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-188-49-50-51-52-53-54-81-82-84-92-93-125-126-127-128-139-141-142-143-144-145-149-151-183-187-189-203-218-219-220.

Istanza: SASIL SPA C.F.:01232720027 con sede in Brusnengo (BI) Via Libertà,n.8 in qualità di PROPRIETA'

Oggetto: Istanza di rinnovo Autorizzazione Paesaggistica Concessione Mineraria denominata "MONTE DELLA GUARDIA"

Pratica n. 1/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TERRITORIALI

- **PREMESSO** che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitata dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali, ed in particolare le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;
- **CONSIDERATO** che l'art. 146 del D.Lgs 42/04 prevede l'obbligo da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla Legge, di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'Autorizzazione;
- **VISTO** che l'art. 3, comma 2 della L.R. 01.12.08 n. 32 e s.m.i, nelle zone comprese negli elenchi e nelle categorie di beni di cui al D.Lgs. 22.01.04 n. 42, sub-delega ai Comuni, nei casi non elencati nel comma 1 della suddetta Legge Regionale, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. così come diversamente normato dall'articolo prima richiamato;
- **CONSIDERATO** che il Comune di Masserano è dotato di P.R.G.C. approvato ai sensi della Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i. con D.C.R. n°54-2488 in data 23/11/2015;
- **CONSIDERATO** che il Comune di Masserano con deliberazione Giunta Comunale n.2 del 22.01.2016 ha individuato quale servizio delegato alla Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale "l'istituzione e funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio L.R. 32/2008"
- **DATO** atto che la Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale ha approvato, con deliberazione Consigliere n. 2 del 18/02/2016 adesione alla commissione locale per il paesaggio del comune di Masserano non appartenenti all'Unione Montana;

- DATO atto che la Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 01.12.08, n. 32, ha approvato, con deliberazione Consigliare n. 15 del 10/12/2015 il "Regolamento della Commissione per il Paesaggio" e, che con deliberazione della Giunta n. 6 del 28.01.2016 ha provveduto alla nomina dei componenti;
- DATO atto che il Comune di Masserano ha istituito in forma associata la Commissione Locale per il Paesaggio ed è stato inserito dalla Regione Piemonte nell'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi specificati dalla L.R. 32/08 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'istanza presentata dalla Ditta SASIL SPA C.F.:01232720027 con sede in BRUSNENGO (BI) VIA LIBERTA' n. 8 in data 16/05/2023 Prot. 3016 diretta ad ottenere l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 22.01.04, n. 42 per l'esecuzione dei lavori di Istanza di rinnovo Autorizzazione Paesaggistica Concessione Mineraria denominata "MONTE DELLA GUARDIA" nel Comune di MASSERANO (BI) N.C.T. al Foglio 48 particelle 85-86-88-89-90-91-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-188-49-50-51-52-53-54-81-82-84-92-93-125-126-127-128-139-141-142-143-144-145-149-151-183-187-189-203-218-219-220;

Considerato che l'intervento di cui alla sopra indicata richiesta insiste su terreni sottoposti ai vincoli di tutela Paesistico - Ambientale in ragione di:

a) art. 136, parte III del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio"(ville, giardini, parchi...);

b) inclusione nelle categorie di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) e lettera g);

c) art. 157, parte III, del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio" (Decreti Ministeriali 1/8/85, cosiddetti "Galassini")

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli sub - delegati dall'art.3 della L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.

Visto il parere FAVOREVOLE della Commissione Locale per il Paesaggio n.55 del 25/05/2023;

Visto il parere FAVOREVOLE VINCOLANTE con prescrizioni pervenuto a questo Comune in data 27/10/2023 prot. 6095 da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici;

Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 616/77, art. 82 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 20/89 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 32/08 e s.m.i.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 32/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

la Ditta SASIL SPA C.F.:01232720027 con sede in BRUSNENGO (BI) VIA LIBERTA' n. 8 in qualità di Proprietario alla realizzazione dell'intervento di Istanza di rinnovo Autorizzazione Paesaggistica Concessione Mineraria denominata "MONTE DELLA GUARDIA" nel Comune di Masserano (BI) distinto in mappa all'N.C.T. Foglio 48 e comprende i seguenti mappali per intero: 85-86-88-89-90-91-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-188; parzialmente: 49-50-51-52-53-54-81-82-84-92-93-125-126-127-128-139-141-142-143-144-145-149-151-183-187-189-203-218-219-220 come da progetto allegato.

Devono inoltre essere rispettate i seguenti pareri e prescrizioni:

1. In conformità ai disposti di cui all'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e s.m.i. la presente Autorizzazione Paesaggistica sarà immediatamente trasmessa contestualmente alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, alla Regione Piemonte e contestualmente agli interessati.
2. Ai sensi dell'Art. 10, comma 4 della L.R. 20/89 s.m.i. la presente Autorizzazione Paesaggistica vale per un periodo di anni 5 (cinque), trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. 20/89, fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, la Giunta Regionale, entro sessanta 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla legge e informa la competente Commissione Consiliare.
4. La presente Autorizzazione Paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
5. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti ed è fatta salva le possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
6. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Autorizzazione saranno perseguiti a termine delle Leggi vigenti;
7. **Il presente atto di autorizzazione è subordinato al rilascio della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte;**

Masserano li, 15/01/2024

Il Responsabile dei Servizi Territoriali
(Erme Ing. Christian)



Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00002788 del 04/03/2024